

	<b>Comune di CASALPUSTERLENGO</b> <b>Provincia di Lodi</b>  <b>Cod. Ente n.10942</b>	<b>Numero</b>  <b>46</b>	<b>Data</b>  <b>30/07/2014</b>
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Copia

## Deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-  
IMU - ANNO 2014

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	NO
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RAÇHELE	NO	SCARIONI ROBERTO	SI
CACCIALANZA ANGELO	NO	SCOLARI EMMA	SI
CALZARI EMILIA	NO	TANSINI CRISTINA	SI
DELMIGLIO ELIA	NO		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	NO		
PAGANI MASSIMO	SI		

Totale presenti: 11

Assenti : 6

Assenti giustificati: 0

Presiede l'Arch. MAJ NICOLA nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ANDREASSI dott. GIOVANNI

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.: Labbadini, Canova, Parazzini, nonché la Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa M.G. Faruffini.

Il Presidente introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio, dott. M. Pagani, che relaziona in merito avvalendosi del supporto tecnico della dott.ssa Faruffini.  
Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Il Consigliere Scolari preannuncia voto favorevole.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  
Visti il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU) e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplinano l'IMU;

Considerato che la disciplina dell'Imposta Municipale Propria è contenuta, oltre che nel sopra citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;  
Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C. – IMU di cui all'articolo 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/7/2014;

Preso atto che l'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n.147 del 2013 ha modificato l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 - con l'introduzione di significative novità nella disciplina dell'Imposta Municipale Propria stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 2014, l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;

Rilevato, inoltre, che il medesimo art. 1 comma 707 lettera d) ha sostituito integralmente il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza l'applicazione della previgente maggiorazione, pari ad Euro 50,00, prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;

Preso atto, altresì, che l'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 ha stabilito che, sempre a decorrere dal 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato, inoltre, che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

Rilevato, altresì, che l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali;

Richiamato l'atto C.C. n. 43 del 27/11/2013 riguardante l'approvazione delle aliquote IMU 2013;

Precisato che occorre apportare alcune variazioni di aliquota per l'anno 2014, sia in funzione della normativa vigente che è mutata in maniera significativa con l'istituzione della IUC, sia al fine di mantenere gli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

- aliquota pari allo 0,35 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale;

(si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate);

- la medesima aliquota ( 0,35 per cento) si applica in tutti i casi di “equiparazione per legge e per regolamento all’abitazione principale” per le unità immobiliare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

(le assimilazione all’abitazione principale stabilite dal Regolamento di questo Ente riguardano gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all’AIRE), a condizione che le stesse non risultino locate);

- l'aliquota di base è pari a quella stabilita per legge al comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (ossia 0,76%):
  - a) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria “D” che svolgono effettivamente attività alberghiera;
  - b) per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale (per specifiche ulteriori vedere l’articolo ad *hoc* del vigente regolamento IUC-IMU);
  - c) per la Categoria catastale C1 – (unità immobiliare utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché non venga svolta l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – gioco d’azzardo lecito);
- l'aliquota di base è fissata in aumento rispetto a quella stabilita per legge al comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, secondo quanto qui di seguito riportato
  - d) per la Categoria catastale C1 - negozi e botteghe – aumento di 0,1 punti percentuali (unità immobiliari utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive);
  - e) per la Categoria catastale C3 – laboratori per arti e mestieri – aumento di 0,1 punti percentuali (utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive);
  - f) per tutte le restanti fattispecie imponibili non menzionate nei punti precedenti - aumento di 0,3 punti percentuali.

Preso atto che la suddetta differenziazione, già applicata in parte anche per gli anni 2012 e 2013, consente di sostenere alcune categorie disagiate nonché di incentivare e valorizzare il sistema commerciale degli esercizi di vicinato al fine di sostenere l’economia del territorio;

Ritenuto, altresì, di prevedere che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, classificata nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale (nonché fattispecie equiparate per legge e per regolamento come meglio specificato nelle aliquote) del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

Visto, altresì, l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che i Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (che prorogava al 28 febbraio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali), del 13 febbraio 2014 che ha posticipato tale termine al 30 aprile 2014) ed infine del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 la scadenza in argomento;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/05/2014 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC;

Rilevato, inoltre, che l'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le Deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione relative all'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Tutto quanto premesso;

Visto che sulla proposta n.52 del 14/7/2014 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

#### DELIBERA

1. di stabilire, per quanto specificato e motivato in premessa, relativamente all'annualità 2014, le seguenti aliquote e detrazioni della IUC-IMU:

#### ALIQUOTE

- aliquota pari allo 0,35 per cento relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale;

(si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate);

- la medesima aliquota ( 0,35 per cento) si applica in tutti i casi di “equiparazione per legge e per regolamento all’abitazione principale” per le unità immobiliare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

(le assimilazione all’abitazione principale stabilite dal Regolamento di questo Ente riguardano gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate);

- l’aliquota di base è pari a quella stabilita per legge al comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (ossia 0,76%):
  - a) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria “D” che svolgono effettivamente attività alberghiera;
  - b) per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale (per specifiche ulteriori vedere l’articolo ad *hoc* del vigente regolamento IUC-IMU);
  - c) per la Categoria catastale C1 – (unità immobiliare utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché non venga svolta l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – gioco d’azzardo lecito);
- l’aliquota di base è fissata in aumento rispetto a quella stabilita per legge al comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, secondo quanto qui di seguito riportato
  - d) per la Categoria catastale C1 - negozi e botteghe – aumento di 0,1 punti percentuali (unità immobiliari utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive);
  - e) per la Categoria catastale C3 – laboratori per arti e mestieri – aumento di 0,1 punti percentuali (utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive);
  - f) per tutte le restanti fattispecie imponibili non menzionate nei punti precedenti (a,b,c) - aumento di 0,3 punti percentuali.

#### DETRAZIONE

- €. 200,00 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

2. di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ad inserire la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze.

3. di dare atto che le aliquote IUC-IMU sono, quindi, quelle riepilogate nell'allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 52 del  
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 46 DEL 30/07/2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-IMU - ANNO  
2014**

**- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA**

Il sottoscritto Faruffini Maria Grazia Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

addì, 14.7.2014

**VISTO:**

**IL RESP. DEL SERVIZIO**  
F.to Faruffini dott.ssa Maria Grazia  
Claudia

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to Bosoni dott.ssa M.

**SERVIZIO FINANZIARIO**

La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Addì, 14.7.2014

**IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'**  
F.to Bosoni dott.ssa M. Claudia



Copia

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to MAJ NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANDREASSI Dott. GIOVANNI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 27/08/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addi, 27/08/2014

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la su estesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione.

Li',

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI

---

Copia conforme all'originale

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE





Allegato alla delibera C.C. n. 46 del 30 luglio 2014

SECRETARIA COMUNALE  
2014 2014

## PROSPETTO ALIQUOTE IUC-IMU 2014

Tipologia imponibile	Aliquota
<b>ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b> <i>(nonché per tutti i casi di equiparazione)</i> <b>SOLO UNITA' IMMOBILIARI A1-A8-A9</b>	<b>0,35%</b>
<b>ALIQUOTA BASE</b>  ✓ per le unità immobiliari appartenenti alla categoria "D" che svolgono effettivamente attività alberghiera;  ✓ per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse) - escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale (per specifiche ulteriori vedere l'articolo ad hoc del vigente regolamento IUC-IMU)  ✓ per la categoria catastale C1 utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché <u>non</u> venga svolta l'attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – gioco d'azzardo lecito  ✓ per le unità immobiliari appartenenti alla categoria C1 e C3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive;  ✓ per tutte le restanti fattispecie imponibili non contemplate nei punti precedenti	<b>0,76%</b>  <b>0,76%</b>  <b>0,76%</b>  <b>0,86%</b>  <b>1,06%</b>

